

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3219-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SQUARCIALUPI)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro dell'ambiente**

**col Ministro per le politiche agricole**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento della Repubblica è chiamato a ratificare l'«Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento», quel mare che durante l'Impero Romano era chiamato «nostrum» e sulle cui coste oggi si affacciano 20 paesi di tre continenti.

La madre di questo Atto finale - come di tanti accordi successivi che hanno come scopo il miglioramento, l'aggiornamento e l'applicazione delle norme indicate - è la Convenzione di Barcellona del 1975, che fu un atto coraggioso, forse utopico per quei tempi, ma che ha messo il dito su una piaga a dimensione mondiale, sia come questione ambientale sia come questione politica.

Nell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, tenutasi anche questa a Barcellona vent'anni dopo la Convenzione, quindi nel 1995, è stato cambiato anzitutto il titolo della Convenzione stessa, specificando ciò che del Mediterraneo interessa tutelare realmente, cioè l'ambiente marino e la regione costiera.

Si amplia quindi il suo campo di applicazione che ricomprende le acque interne, poste entro la linea di base del mare territoriale, e le aree costiere di ogni Stato.

La Convenzione mantiene comunque le sue caratteristiche di trattato - quadro che può essere reso applicabile grazie ad una serie di protocolli che contengono idee e volontà espresse anche alla Conferenza di Rio del 1992, da cui uscì il nuovo obiettivo ambientale dello sviluppo sostenibile, nato dal concetto della prevenzione.

La Conferenza che ha varato l'atto finale ha registrato la presenza di quasi tutti gli Stati contraenti che sono: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto,

Francia, Grecia, Israele, Italia, Libia, Libano, Malta, Marocco, Monaco, Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia più la Comunità Europea.

Erano inoltre presenti le grandi organizzazioni internazionali, varie istituzioni specializzate e molte organizzazioni intergovernative e non governative.

I risultati dell'Atto consistono in emendamenti alla Convenzione e al Protocollo sulle operazioni di immissione di sostanze in mare nonchè nel nuovo Protocollo sulle zone particolarmente protette e sulla diversità biologica. C'è inoltre una risoluzione sullo sviluppo sostenibile accompagnata da un piano di azione rivolto soprattutto all'applicazione dello sviluppo sostenibile in agricoltura, nel settore dell'industria e dell'energia, nel turismo, nei trasporti e nello sviluppo urbano, per una gestione durevole delle risorse materiali, specie di quelle idriche, e del suolo nonchè delle foreste.

La risoluzione è molto dettagliata e contiene la filosofia e la strategia per la protezione ambientale del Mediterraneo con le sue acque e le sue coste.

Gli emendamenti riguardano, fra l'altro, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento provocato da sostanze gettate in mare o incenerite in mare oppure finite in mare a causa di movimenti transfrontalieri nonchè il bando ai rifiuti pericolosi.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla conservazione della diversità biologica e vengono indicate le modalità dei rapporti tra le parti contraenti.

Questo Atto finale aggiunge valore a quanto già ottenuto dalla Convenzione di Barcellona, cioè il successo politico di vedere seduti attorno ad un tavolo anche paesi che non hanno buoni rapporti fra di loro.

Anche se si può registrare un successo della politica ambientalista, la complessità degli interventi previsti fa pensare che ci si trovi ancora lontani da risultati soddisfacenti. Forse per questo in ordine alla attuazione di ogni accordo facente capo alla Convenzione di Barcellona sarebbe opportuna una relazione come minimo biennale.

Si segnala infine che l'approvazione da parte del Senato di questo disegno di legge

deve essere convinta, anche perchè la protezione dell'ambiente è un modo, offerto a molti paesi, per discutere insieme con altri problemi che da soli non sarebbero in grado di risolvere anche nella fase della progettazione. La Commissione ne raccomanda pertanto la sollecita approvazione.

SQUARCIALUPI, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla

data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.

## Art. 3.

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

